

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro dell'interno

(RUSSO JERVOLINO)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1998

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998,
n. 376, recante disposizioni urgenti in materia
di finanza locale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa	»	5
Relazione tecnica	»	8
Allegato	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - *Articolo 1*

Al comma 1 è disposto il differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 1998 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 1999, prevedendo analogo termine per la deliberazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe per i servizi pubblici locali erogati.

La proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione appare necessaria per le incertezze sulla quantificazione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali, in dipendenza di più fattori:

a) la piena applicazione dal 1999 del riordino dei tributi locali di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'attribuzione a province e comuni di nuovi ed autonomi cespiti di entrata (per i quali esistono solo stime parziali di gettito) quali l'imposta di registro per i comuni e l'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto per le province; la comunicazione della stima del gettito per ciascun ente è necessaria in quanto è prevista la concomitante e di pari importo riduzione dei trasferimenti erariali;

b) l'incertezza sull'avvio del nuovo sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, sistema che dovrebbe essere avviato contemporaneamente all'applicazione piena del nuovo sistema dei tributi locali di cui alla lettera a).

Allo stesso comma 1 del medesimo articolo 1 è previsto il differimento al 31 dicembre, per il solo anno 1998, del termine del 31 ottobre fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Tale disposizione concerne la

eventuale deliberazione da parte dei comuni della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Il differimento si rende necessario per consentire una manovra finanziaria globale, ma soprattutto temporalmente parallela a quella del bilancio di previsione. La contestualità logica della manovra finanziaria complessiva impone, quindi, che al differimento al 31 dicembre 1998 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1999 sia correlata la previsione di un analogo termine per le deliberazioni in materia di tributi locali - come nel caso dell'addizionale comunale facoltativa all'IRPEF e delle aliquote di tributi già istituiti - e delle tariffe per i servizi pubblici locali erogati. Va peraltro rilevato che non è necessario per gli enti locali attendere la determinazione della quota dell'addizionale da parte dello Stato, in quanto, come indicato nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, e ulteriormente precisato nella relazione illustrativa, la quota dell'addizionale da determinarsi dai singoli comuni è del tutto indipendente dalla determinazione della quota che deve essere fissata dallo Stato.

Articolo 2

La disposizione che si commenta è finalizzata ad integrare le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (destinati all'industria, ad opifici eccetera) a seguito dell'accatastamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale a detti fabbricati, in quanto ciò comporta un valore imponibile inferiore a quello sino ad ora

utilizzato in mancanza dell'accatastamento. Infatti, il valore in precedenza utilizzato era calcolato in base alle scritture contabili del soggetto proprietario, generalmente superiore alla rendita catastale successivamente attribuita. Avendo considerato tale valore in occasione dell'introduzione dell'ICI e della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, diversi comuni hanno subito notevoli perdite a seguito dell'accatastamento definitivo. La norma intende, pertanto riequilibrare i trasferimenti erariali a favore di detti enti.

Articolo 3

L'articolo 3 reca un finanziamento integrativo per il 1998 per il completamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e nel comune di Palermo. Il finanziamento disposto per l'anno 1998 si è, infatti, rilevato insufficiente, ponendo a rischio l'ultimazione delle opere avviate e l'erogazione dei compensi, da parte degli enti locali interessati, alle unità lavorative impiegate.

Articolo 4

L'articolo 4 reca il differimento all'anno 2000 per l'obbligatoria applicazione da parte degli enti locali degli ammortamenti finanziari relativi ai beni di pertinenza. La medesima disposizione reca il conseguente slittamento della gradualità temporale prevista dall'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, al fine dell'introduzione progressiva della nuova disciplina.

Articolo 5

L'articolo 5 reca, al comma 1, il differimento al 31 dicembre 1999 del termine, in materia di ICI per la liquidazione relativa agli anni dal 1993 al 1996, per la rettifica relativa agli anni dal 1993 al 1995 e per l'adozione degli atti di contestazioni di violazioni commesse dagli anni dal 1993 al 1996 non concernenti l'ammontare dell'imposta stessa. Il differimento si rende necessario in quanto con la recente legge 8 maggio 1998, n. 146, è stata affidata ai comuni l'intera gestione dell'ICI per l'anno 1993. Non essendo ancora completato nei confronti degli enti il trasferimento dei dati, per i comuni risulta oltremodo difficile provvedere agli adempimenti relativi al 1993 ed agli anni seguenti, al primo strettamente correlati.

Il comma 2 prevede, al primo periodo, il differimento al 1° gennaio 2000 per l'applicazione della tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto il decreto ministeriale di individuazione del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa stessa non è stato ancora emanato. Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede l'applicazione per l'anno 1999 dei medesimi criteri per la commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti per l'anno 1998.

Articolo 6

Reca la rituale formula relativa all'entrata in vigore del provvedimento normativo ed alla successiva trasmissione alle Camere per la procedura di conversione in legge.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A. Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Le disposizioni del provvedimento d'urgenza non provocano, per la parte afferente al termine per la deliberazione del bilancio, effetti durevoli sull'ordinamento giuridico vigente per gli enti locali, in quanto norme limitate all'anno 1998.

Le modifiche apportate in tema di tributi locali concorrono, invece, a coordinare la disciplina vigente con i nuovi compiti attribuiti in tale materia agli enti.

B. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di: riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione

In materia di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali il termine è fissato, a regime, al 31 ottobre di ciascun anno dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Inoltre, l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i regolamenti con i quali le province ed i comuni disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, sono approvati con deliberazione dell'ente «...non oltre il termine di approvazione del bilancio...». La contestualità logica della manovra finanziaria complessiva impone, quindi, che al differimento al 31 dicembre 1998 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1999 sia correlata la previsione di un analogo termine per la deliberazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe per i servizi pubblici locali erogati.

Le modifiche in materia di tributi locali scaturiscono dalla necessità di evitare perdite di gettito per gli enti, nella considerazione che le difficoltà ed i ritardi derivano dall'inserimento di nuovi o diversi obblighi agli enti impositori.

C. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

D. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

E. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

F. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici argomenti trattati dal provvedimento d'urgenza.

G. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 (differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali), sono recate dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999, attualmente all'esame del Parlamento.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

A. Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Il provvedimento ha la specifica finalità di dettare disposizioni urgenti per gli enti locali per consentire la predisposizione del bilancio di previsione per il 1999 e per evitare contrazioni di risorse tributarie degli enti stessi. Per tale scopo è previsto il differimento del termine (fissato, a regime, al 31 ottobre) per tale adempimento, lo slittamento a tale data del termine finale per le deliberazioni in materia di tributi locali e di tariffe per accedere ai servizi pubblici locali, nonché disposizioni necessarie per garantire il gettito di tributi locali.

B. Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali a periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C. Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

D. *Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

A. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

B. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

C. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Le disposizioni recate dal provvedimento comportano (all'articolo 4) modifiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente, conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate.

D. *Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto*

Il carattere di eccezionalità ed urgenza delle disposizioni recate dal testo non fa sorgere la necessità di «testi unici» di coordinamento.

E. *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (articolo 4).

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni dell'articolo 1 non comportano alcuna spesa a carico dello Stato. Infatti l'articolo 1 detta disposizioni in ordine alla proroga di termini per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 1999 da parte degli enti locali e di altri provvedimenti relativi alle entrate degli stessi enti.

L'articolo 2 comporta una spesa di lire 15 miliardi a carico del bilancio dello Stato. L'importo della spesa è stato quantificato sulla base di una rilevazione compiuta nei confronti dei comuni interessati al fenomeno della riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D». All'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 3 comporta una spesa di lire 40 miliardi a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 allo scopo utilizzando quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Gli articoli 4, 5 e 6 non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

117. - (*Gradualità di ammortamento dei beni*). - 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

- a) per il 1999 il 6 per cento del valore;
- b) per il 2000 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2001 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2002 il 24 per cento del valore (*Omissis*).

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1998.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per consentire la corretta gestione finanziaria degli enti locali per il corrente esercizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 dicembre 1998. Sono altresì differiti al 31 dicembre 1998: il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1999 ed il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per il solo anno 1998.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per

mille. Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. L'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'ar-

articolo 71: *a)* per il 2000 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2001 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2002 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2003 il 24 per cento del valore.».

Articolo 5.

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

2. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA - RUSSO JERVOLINO -
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

